



**Sent. 5/2024/R**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Antonio Nenna Consigliere

Andrea Giordano Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **46163/R** promosso ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di:

- **CITARELLA** dottor **Roberto**, nato l'1.2.1962 a Modena e residente a San Prospero (MO) in Via Manzoni n. 13, codice fiscale CTRRRT62B01F257V;

- **CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l.**, con sede legale in Reggio Emilia, Via F.lli Cervi n. 59/E-F, p.iva/cod. fisc. 01696020351, indirizzo pec infoctr@legalmail.it, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 7 febbraio 2024, con l'assistenza del

Segretario dott. Tiberi Enrico, il relatore Presidente Tammaro Maiello, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Sardella Salvatore Antonio.

Nessuno è comparso per i convenuti, come da relativo verbale.

**FATTO**

1. Con atto di citazione depositato in data 22.09.2023 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio:

1) **CITARELLA** dottor **Roberto**, nato l'1.2.1962 a Modena e residente a San Prospero (MO) in Via Manzoni n. 13, codice fiscale CTRRRT62B01F257V;

2) **CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l.**, con sede legale in Reggio Emilia, Via F.lli Cervi n. 59/E-F, p.iva/cod. fisc. 01696020351, indirizzo pec infoctr@legalmail.it, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

per sentirli condannare al pagamento, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, a titolo di risarcimento del danno erariale, di € 6.458,00 (seimilaquattrocentocinquanotto,00) ovvero del diverso importo che si riterrà di giustizia, con il vincolo della solidarietà passiva nei confronti della predetta Azienda o, in caso di ritenuta loro colpa grave, nella misura di

1) € 4.306 per la Società C.T.R. S.r.l.;

2) € 2.152 per il dottor CITARELLA Roberto;

oltre rivalutazione monetaria dalla data di pagamento da parte della predetta AUSL dei corrispettivi non dovuti e interessi legali sino al momento della integrale soddisfazione e spese di giudizio.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura erariale evidenzia che:

**2.** Da un articolo di stampa apparso sul quotidiano *Il Resto del Carlino* di Reggio Emilia nel luglio del 2022, dal titolo *Truffa e lesioni, imputato il direttore del Ctr* (**doc. n. 1** dell'elenco dei documenti offerti in comunicazione, d'ora in avanti anche elenco) la Procura Regionale apprendeva della notizia del rinvio a giudizio del dottor CITARELLA Roberto, amministratore e legale rappresentante della Società CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l. (C.T.R. S.r.l.) , con sede legale in Reggio Emilia, per avere conseguito, a carico della locale Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Reggio Emilia, nell'ambito del rapporto di convenzionamento, rimborsi superiori al dovuto, attestando falsamente l'esecuzione di prestazioni di riabilitazione motoria individuale, in luogo di prestazioni di riabilitazione motoria collettiva effettivamente erogate agli assistiti.

**3.** Sulla scorta di tale notizia di danno, la Procura Regionale, ravvisando nella vicenda profili di interesse sotto il profilo della responsabilità amministrativa, richiedeva al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Parma, delegato dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia all'esecuzione delle indagini penali, la trasmissione degli inerenti atti e della conclusiva annotazione di polizia giudiz. (**doc. n. 2.**)

**4.** Il predetto Comando riscontrava la richiesta istruttoria con nota nr. 4/88-1 del 30.9.2022, trasmettendo gli atti richiesti (**doc. n. 3**) dai quali emergeva la seguente ricostruzione dei fatti.

**4.1** La vicenda penale trae origine da una denuncia-querela presentata alla

Procura della Repubblica di Reggio Emilia in data 15.3.2019 da un privato cittadino.

In tale denuncia, il querelante, nel lamentare danni psico-fisici permanenti causati - a suo dire - dalla errata rieducazione motoria eseguita presso il poliambulatorio di C.T.R. S.r.l., riferiva anche di una possibile truffa ai danni del S.S.N. riconducibile ai cicli di fisioterapia falsamente dichiarati dalla medesima Società all'AUSL di Reggio Emilia al fine di conseguire, in danno di quest'ultima, rimborsi maggiori di quelli effettivamente spettanti.

Infatti, il denunciante affermava di non aver eseguito la rieducazione motoria individuale passiva, bensì quella motoria di gruppo per la quale, diversamente dalla prima, era previsto un minor rimborso/compenso a carico del SSN.

**4.2** Le indagini del N.A.S., i cui esiti venivano compendiate nell'informativa prot. 4/8-9 del 5 settembre 2020, a riscontro ad una prima delega di indagini della Procura di Reggio Emilia (relativa al proc. pen. n. 1453/19 RGNR) (**doc. n. 3** dell'elenco - pec denominata "primo invio solo nota protocollo 4\_88\_1- Carabinieri Nas di Parma - pec del 03.10.22.eml" - **allegati n. 2 e 3**) confermavano che, effettivamente, il denunciante non aveva ricevuto alcun trattamento di riabilitazione motoria individuale passiva (cioè, praticata dal fisioterapista direttamente sulle parti interessate); né costui risultava avere altrimenti beneficiato in sede fisioterapica di assistenza individuale da parte del personale di CTR S.r.l.

**4.3** Nel corso di tali indagini, interpellando pazienti in cura presso il

**Sent. 5/2024/R**

C.T.R., nominativamente individuati negli atti del procedimento penale, i Carabinieri del N.A.S. accertavano essere stato riservato a costoro il medesimo trattamento ricevuto dal denunciante.

Anche per tali pazienti emergeva che:

- le sedute di riabilitazione svolte nella palestra del poliambulatorio di CTR S.r.l. risultavano essersi svolte alla presenza di un unico fisioterapista abilitato per un gruppo di dieci pazienti;
- il trattamento fisioterapico, identico per tutti, si era risolto, in sostanza, nel fornirgli indicazioni sul come fare gli esercizi, lasciandoli poi completamente autonomi nell'esecuzione degli stessi;

ciò in palese contrasto con le prescrizioni fisioterapiche che stabilivano, invece, la rieducazione individuale passiva ed assistita.

**4.4** A seguito di una ulteriore delega di indagini della Procura della Repubblica di Reggio Emilia (relativa al proc. pen. 3833/2020 RGNR) i cui esiti confluivano nella nota prot. 4/8-24- del 20.7.2021(**doc. n. 3** dell'elenco - PEC denominata "primo invio solo nota protocollo 4\_88\_1- Carabinieri Nas di Parma - pec del 03.10.22.eml" – **allegati n. 4 e n. 5** (l'allegato n. 5 è stato trasmesso con tre pec denominate "PEC 2 DI 4 - PEC 3 DI 4 - PEC 4 DI 4 - Carabinieri Nas di Parma - 4\_88\_1 - PEC DEL 03.10.22.eml") i Carabinieri del N.A.S. procedevano ad ulteriori *controlli a campione* per gli anni 2018 e 2019 presso l'AUSL di Reggio Emilia acquisendo ulteriore documentazione relativa alle prestazioni di riabilitazione motoria individuale effettuate presso il Poliambulatorio di CTR S.r.l. e sentendo a s.i.t. i pazienti interessati.

All'esito di tali controlli, veniva così accertato per ulteriori ventiquattro

pazienti, nominativamente individuati negli atti dell'indagine penale, che a fronte di prestazioni di rieducazione motoria collettiva realmente effettuate, CTR S.r.l. aveva chiesto ed ottenuto dall'AUSL di Reggio Emilia la tariffa prevista invece per la rieducazione motoria individuale.

5. Dopo la chiusura delle indagini penali la Procura della Repubblica di Reggio Emilia contestava al dottor CITARELLA (doc. n. 3 dell'elenco - allegato n. 6), oltre al delitto di lesioni personali al paziente denunziante, anche:

*“il delitto p. e p. dagli artt. 81 e 640 bis. cod. pen. perché in qualità di direttore sanitario e legale rappresentante della Società Centro Terapia Riabilitativa S.r.l. in esecuzione di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi e successivi, con artifici e raggiri, consistiti nel trasmettere all'AUSL di Reggio Emilia richiesta di rimborso delle prestazioni di rieducazione motoria individuale fisioterapiche mai rese ai pazienti (omissis), i quali invece venivano sottoposti a prestazioni di rieducazione motoria collettiva, procurava così a sé e ad altri un ingiusto profitto pari ad € 3.840 e di € 2.618,00 per i rimborsi ottenuti per le prestazioni di rieducazione individuale fisioterapiche mai rese, in quanto sottoposti a rieducazione collettiva ai pazienti (omissis), con pari danno per l'ente erogatore. Commesso in Reggio Emilia in data anteriore e prossima al 3.12.2019”.*

6. Alla Società veniva, invece, contestato l'illecito amministrativo di cui agli articoli 1, 5, 6, 9, 21 e 24, co. 1 del decreto legislativo n. 231 del 2001 perché *“Citarella Roberto, in qualità di direttore sanitario e legale*

*rappresentante della Società Centro Terapia Riabilitativa, in esecuzione del medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi e successivi, ponendo in essere le condotte meglio descritte nel capo A, commettendo il reato di cui all'art. 640 bis c.p. assicurava alla società C.T.R. S.r.l. un ingiusto profitto pari a € 6.458. Commesso in Reggio Emilia in data anteriore o prossima al 3.12.2019”.*

**7.** Preso atto di quanto trasmesso, la Procura Regionale, con nota istruttoria in data 3.5.2023, richiedeva al medesimo Comando di far conoscere lo stato e l'eventuale esito del procedimento penale n. 3833/2020 RGNR (**doc. n. 4** dell'elenco).

Con decreto istruttorio in data 5.5.2023, inoltre, richiedeva all'AUSL di Reggio Emilia in comunicazione ulteriori atti di interesse ai fini della contestazione di responsabilità amministrativa nei confronti di C.T.R. S.r.l. e del dottor CITARELLA Roberto (**doc. n. 5** dell'elenco).

**8.** In riscontro alla nota istruttoria di cui al punto precedente, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-N.A.S. di Parma, con nota nr. 4/88-3 prot. n. 2022 del 8.5.2023 (**doc. n. 6** dell'elenco) comunicava che erano ancora in corso avanti al G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia le udienze preliminari per la valutazione della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia a carico del dottor CITARELLA, facendo riserva di ulteriori comunicazioni in merito.

**9.** L'AUSL di Reggio Emilia, dal canto suo, riscontrava il decreto istruttorio trasmettendo in data 16.5.2023, in allegato alla nota protocollo n. 2023/0061085 del Servizio Gestione Affari Legali e Assicurativi, la relazione del Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Cure

Primarie e il dettaglio di ogni ciclo riabilitativo con i riferimenti ai pazienti, alla tipologia di prestazione, alla fattura e ai mandati di pagamento (**doc. n. 7** dell'elenco).

**10.** Gli atti acquisiti dalla Procura Regionale in fase istruttoria, sopra richiamati, documentavano che la C.T.R. S.r.l. e il suo amministratore e legale rappresentante, dottor CITARELLA Roberto, avevano comunicato e falsamente fatturato all'AUSL di Reggio Emilia, per trentacinque pazienti, tra il 2017 e il 2019, l'esecuzione di *prestazioni riabilitative individuali* (compenso in tariffa di 12 € cadauna) in luogo di quelle *riabilitative collettive* effettivamente eseguite (compenso in tariffa di 5 € cadauna).

I medesimi atti documentavano, inoltre, avere C.T.R. S.r.l., per tale via, conseguito il pagamento da parte della predetta Azienda di compensi non spettanti (e dunque indebiti) per € 6.458 con danno all'erario di pari ammontare.

**11. Invito a dedurre del 31.05.2023**

In tale invito la Procura contabile si riportava al procedimento penale n. 3833/20 RGNR, a carico del dr. CITARELLA Roberto, imputato del:

*A) il delitto p. e p. dagli artt. 81 e 640 bis. cod. pen. perché "in qualità di direttore sanitario e legale rappresentante della Società Centro Terapia Riabilitativa S.r.l. in esecuzione di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi e successivi, con artifici e raggiri, consistiti nel trasmettere all'AUSL di Reggio Emilia richiesta di rimborso delle prestazioni di rieducazione motoria individuale fisioterapiche mai rese ai pazienti (omissis), i quali invece venivano sottoposti a prestazioni di*



**Sent. 5/2024/R**

*rieducazione motoria collettiva, procurava così a sé e ad altri un ingiusto profitto pari ad € 3.840 e di € 2.618,00 per i rimborsi ottenuti per le prestazioni di rieducazione individuale fisioterapiche mai rese, in quanto sottoposti a rieducazione collettiva ai pazienti (omissis), con pari danno per l'ente erogatore: Commesso in Reggio Emilia in data anteriore e prossima al 3.12.2019”.*

Alla Società Centro Terapia Riabilitativa S.r.l. veniva contestato, invece, l'illecito amministrativo di cui agli articoli 1, 5, 6, 9, 21 e 24, co. 1 del decreto legislativo n. 231/2001 per avere il “*Citarella Roberto, in qualità di direttore sanitario e legale rappresentante della Società Centro Terapia Riabilitativa, in esecuzione del medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi e successivi, ponendo in essere le condotte meglio descritte nel capo A, commettendo il reato di cui all'art. 640 bis c.p. assicurava alla società C.T.R. S.r.l. un ingiusto profitto pari a € 6.458. Commesso in Reggio Emilia in data anteriore o prossima al 3.12.2019”.*

Ai fini della quantificazione del danno arrecato all'erario, la Procura si riportava alla nota prot. n. 2023/0061085 del 16/05/2023, con cui il Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Cure Primarie dell'AUSL di Reggio Emilia aveva fornito le notizie richieste dall'organo inquirente relative al dettaglio di ogni ciclo riabilitativo con i riferimenti ai pazienti interessati, alla tipologia di prestazione, alle fatture e ai mandati di pagamento.

Pertanto, veniva contestato al dr. Roberto CITARELLA e alla società CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l. di avere:

**a) comunicato e attestato falsamente all'AUSL di Reggio Emilia per**

**Sent. 5/2024/R**

trentacinque pazienti l'esecuzione di prestazioni riabilitative individuali (codice 93.11.1) al costo di € 12,00 anziché l'esecuzione di prestazioni riabilitative collettive (codice 93.11.5) al costo di € 5,00 previsto per le prestazioni riabilitative di gruppo (codice 93.11.5);

**b) ottenuto indebitamente compensi/rimborsi per € 6.458,00** con pari danno all'erario pari alla differenza di costo tra le prestazioni riabilitative individuali non effettuate (€ 12,00) e quelle di gruppo (€ 5,00) effettivamente svolte.

**11.1** Per questo motivo, la Procura erariale, ravvisando a carico del Centro Terapia Riabilitativa S.r.l. e del dr. Roberto Citarella gli estremi per la contestazione di responsabilità amministrativa, provvedeva a far notificare l'informativa prevista dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 174 del 2016 e ss.mm. e ii. del Codice di giustizia contabile (**doc. n. 8** dell'elenco)

Nel contempo veniva rappresentata la facoltà di depositare deduzioni ed eventuali documenti utili alla loro difesa nonché della facoltà di chiedere di essere auditi personalmente, anche con l'assistenza di un difensore di fiducia.

**11.2** A seguito della regolare notifica (**docc. nn. 9 e 10** dell'elenco) dell'invito a dedurre del 31 maggio 2023, né la Società, né il dottor Citarella hanno presentato deduzioni scritte e né hanno richiesto di essere auditi.

**12. Citazione del 22.09.2023**

Pertanto, la Procura contabile notificava atto di citazione con cui chiedeva di condannare la Società **CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l.**

**Sent. 5/2024/R**

e il dottor **CITARELLA Roberto**, al pagamento, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, a titolo di risarcimento del danno erariale, di € **6.458,00 (seimilaquattrocentocinquantotto,00)** ovvero del diverso importo che si riterrà di giustizia, con il vincolo della solidarietà passiva nei confronti della predetta Azienda o, in caso di ritenuta loro colpa grave, negli importi così ripartiti:

1) € 4.306,00 a carico della società **C.T.R. S.r.l.**;

2) € 2.152,00 per il dr. **Roberto CITARELLA**;

oltre rivalutazione monetaria dalla data di pagamento da parte della predetta AUSL dei corrispettivi non dovuti e interessi legali sino al momento della integrale soddisfazione e spese di giudizio.

**13.** In tale atto di citazione, la Parte attrice evidenziava che sussistono a carico del CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l. e del suo amministratore e legale rappresentante, dottor CITARELLA Roberto, i presupposti per l'addebito di responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, o quantomeno di colpa grave, per aver falsamente fatturato e comunicato (in pratica, rendicontato) all'AUSL di Reggio Emilia prestazioni fisioterapiche motorie individuali a favore di trentacinque assistiti, laddove quelle effettivamente eseguite erano collettive.

In tal modo è stato ottenuto - a carico della medesima AUSL di Reggio Emilia - un compenso (cd. rimborso) maggiore di quello che le sarebbe spettato, per € 6.458, cagionando all'erario un danno di pari ammontare.

**14.** Ad avviso della Procura erariale sussistono tutti gli elementi per affermare la responsabilità erariale dei convenuti quali:

a) l'elemento soggettivo, a titolo di dolo (o quantomeno di colpa grave);

b) il rapporto di servizio,

c) il nesso di causalità, tra la condotta illecita ed il danno prodotto;

d) il danno erariale, attuale, certo e concreto pari ad € 6.458,00.

In particolare, la medesima Procura erariale ha evidenziato che:

a) per la C.T.R. S.r.l. il rapporto di servizio con la Pubblica

Amministrazione danneggiata trova titolo nell'atto di accreditamento

(riconosciuto con d.G.R. n. 4832 del 4.6.2009, prorogato con dd. GG.

RR. nn. 1311/2014 e 1604/2015 e rinnovato con determinazione del

Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione

Emilia-Romagna n. 1801/2020) e nel *Contratto di fornitura per*

*l'acquisizione di assistenza specialistica ambulatoriale per il triennio*

*2017-2019* sottoscritto in data 4 aprile 2018 dal Direttore generale p.t.

dell'AUSL di Reggio Emilia e dal dottor CITARELLA, nella qualità

di rappresentante legale della Società (**doc. n. 12** dell'elenco file

denominati rispettivamente "CC\_Deliberazione 2017

2019.doc.p7m.p7m.p7m.pdf" e "CC\_CENTRO TERAPIA

RIABILITATIVA.pdf"), con conseguente inserimento funzionale del

poliambulatorio del C.T.R. S.r.l. nell'organizzazione sanitaria

apprestata dal S.S.R. a tutela del diritto alla salute dei cittadini;

b) tale rapporto di servizio rende operante, rispetto alla vicenda oggetto

di giudizio, la giurisdizione del giudice contabile, risultando del tutto

consolidato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (*ex*

*multis*: Corte dei conti, Sezione giur. Emilia-Romagna n. 138 del 2019;

id. Sezione II giur. n. 230 del 2021), e della Corte di cassazione (quale

giudice della giurisdizione: *ex multis*, Cass. SS.UU. 19 gennaio 2021

n. 783) secondo cui appartiene al giudice contabile la giurisdizione sui danni procurati all'erario dalle strutture private accreditate operanti in regime di convenzione con il S.S.R.

**15.** Circa le condotte contestate dalla Procura erariale risulta incontrovertibile che, comunicando e attestando falsamente all'AUSL di Reggio Emilia, per trentacinque pazienti, l'esecuzione di prestazioni riabilitative individuali (codice 93.11.1), anziché l'esecuzione di prestazioni riabilitative collettive, C.T.R. S.r.l. si sia fatta corrispondere dalla ridetta Azienda, per prestazioni eseguite tra il 2016 ed il 2019, compenso/ rimborsi indebiti e quindi non spettanti per complessivi € 6.458.

**16.** In sede penale, le condotte in esame sono state ritenute dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, tali da realizzare, per il dottor CITARELLA, la fattispecie del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis cod. pen.) e, per C.T.R. S.r.l., le condizioni per l'addebito di responsabilità ex decreto legislativo n. 231 del 2001, avendo la Società tratto un ingiusto profitto dal fatto di reato del suo amministratore e legale rappresentante.

**17.** Il danno da risarcire ai fini dell'integrale reintegro della perdita subita dall'erario non può essere inferiore all'importo complessivo dei maggiori compensi-rimborsi indebitamente conseguiti dalla Società a carico del S.S.R. e, dunque, a complessivi € 6.458 oltre accessori di legge, da porre a carico di C.T.R. S.r.l. e del dottor CITARELLA Roberto con il vincolo della solidarietà passiva per l'intero nei confronti della danneggiata AUSL di Reggio Emilia, ove l'addebito di responsabilità seguisse a titolo

**Sent. 5/2024/R**

di dolo; ovvero nella seguente misura: € 4.306 per C.T.R. S.r.l.; € 2.152 per il dottor CITARELLA Roberto, ove l'addebito venisse loro imputato a titolo di colpa grave, ferme le prerogative della Sezione giurisdizionale adita al riguardo.

**18.** Con successivo decreto presidenziale del 06.10.2023 veniva fissata al 7.02.2024 l'udienza per la discussione del G. 46163 fissando al 18.01.2024 il termine per la presentazione di eventuali memorie.

Nonostante la notifica di tale decreto presidenziale, i convenuti non si costituivano in giudizio e non facevano pervenire memoria a loro difesa.

**19.** Pertanto, all'odierna udienza, udita la relazione del Presidente Tamaro Maiello, magistrato relatore, la Procura insisteva nella propria domanda, chiedendo la condanna della Società CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l. e del dottor CITARELLA Roberto, al pagamento, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, a titolo di risarcimento del danno erariale, come precisato nell'atto di citazione del 22.9.2023.

Nessuno compariva per i convenuti e quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

**DIRITTO**

**20.** Il Collegio, preliminarmente, ai sensi dell'art. 93 del codice della giustizia contabile, dichiara la contumacia dei convenuti:

- 1) CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l.
- 2) CITARELLA Roberto.

Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione - avvenuta in data 12/10/2023 per Citarella Roberto e in data 09/10/2023 per C.T.R. S.r.l. e

della comunicazione di fissazione del giudizio 46163/R all'odierna udienza, come dalle relative ricevute di avvenuta consegna in atti – tali convenuti non si sono costituiti in giudizio e né hanno inviato alcuna memoria difensiva.

### **21. Giurisdizione della Corte dei conti**

In primo luogo, nella vicenda in esame va affermata la giurisdizione della Corte dei conti per il danno arrecato all'erario dai convenuti.

In tema di assistenza sanitaria pubblica, il regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio.

Invero, la struttura privata, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A al fine di svolgere un servizio di rilevanza pubblica, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall'accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 31 gennaio 2023, n. 2882).

### **22. Ricostruzione della vicenda in esame**

Dall'esame dell'atto di citazione e relativa documentazione depositata in atti:

a) **doc. n. 1** – DENUNCIA - Articolo di stampa apparso sul quotidiano *Il Resto del Carlino* di Reggio Emilia nel luglio del 2022 - Direttore sanitario accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che secondo la Procura non erano dovute e

**Sent. 5/2024/R**

lesioni nei confronti di un paziente (PROT. CORTE DEI CONTI - PROC\_REG\_EMI - PR\_ER - 0004037 - Ingresso - 22/09/2022);

b) **doc. n. 2** – Richiesta istruttoria al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Parma (prot. CORTE DEI CONTI - PROC\_REG\_EMI - PR\_ER - 0004079 del 26/09/2022);

c) **doc. n. 3** con allegati – Nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-N.A.S. di Parma prot. n. 4/88-1 del 30.9.2022 – (prot. CORTE DEI CONTI - PROC\_REG\_EMI - PR\_ER - 0004162 - Ingresso - 03/10/2022);

d) **doc. n. 4** – Richiesta istruttoria al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-N.A.S. di Parma (prot. CORTE DEI CONTI - PROC\_REG\_EMI - PR\_ER - 0001990 - Uscita - 03/05/2023);

e) **doc. n. 5** – Decreto istruttorio all’AUSL di Reggio Emilia n. 91/2023 del 5.5.2023;

f) **doc. n. 6** – Nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-N.A.S. di Parma prot. n. 4/88-3 del 8.5.2023 (CORTE DEI CONTI - PROC\_REG\_EMI - PR\_ER - 0002177 del 09/05/2023);

g) **doc. n.7** – Nota dell’AUSL di Reggio Emilia – Servizio Affari Legali prot. n.2023/0061085 del 16/05/2023 (prot. CORTE DEI CONTI - PROC\_REG\_EMI - PR\_ER - 0002322 - Ingresso - 16/05/2023);

h) **doc. n.8** - Invito a dedurre del 31.5.2023 a carico della Società C.T.R. S.r.l. e del dottor CITARELLA Roberto;

i) **doc. n.9** - Relata di notifica invito a dedurre alla Società C.T.R. S.r.l. (CORTE DEI CONTI - PROC\_REG\_EMI - PR\_ER - 0002563 del 31/05/2023);



j) **doc. n.10** - Relata di notifica invito a dedurre al dottor CITARELLA Roberto (CORTE DEI CONTI - PROC\_REG\_EMI - PR\_ER - 0002860 del 16/06/2023);

k) **doc. n.11** - Nota nr. 4/88-6-2022 del 22 giugno 2023 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-N.A.S. di Parma (prot. CORTE DEI CONTI - PROC\_REG\_EMI - PR\_ER - 0002938 del 22/06/2023);

l) **doc. n.12** – Documentazione acquisita (prot. CORTE DEI CONTI - PROC\_REG\_EMI - PR\_ER - 0004074 - Ingresso - 08/09/2023).

emerge che i convenuti:

- 1) la società CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l.;
- 2) e il dr. CITARELLA Roberto;

hanno indebitamente chiesto ed ottenuto dall' AUSL di Reggio Emilia un compenso (cd. rimborso) maggiore di quello sarebbe spettato, per € 6.458,00 cagionando all'erario un danno di corrispondente ammontare.

La ricostruzione fattuale della vicenda in esame di parte attrice, come provato dalla richiamata documentazione depositata in atti, non è stata mai confutata e smentita dai convenuti;

- CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l.;
- dr. CITARELLA Roberto;

né a seguito della notifica dell'invito a dedurre, né della notifica dell'atto di citazione e né nel successivo giudizio innanzi a questa Sezione in cui i predetti convenuti CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l. e dr. CITARELLA Roberto non si sono costituiti e né hanno presentato alcuna memoria difensiva.

### **23. Esito del giudizio**

Affermata la giurisdizione contabile, l'atto di citazione della Procura erariale, con la richiesta di condanna dei convenuti: società **CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l.** e del dottor **CITARELLA Roberto** al pagamento della somma di **€ 6.458,00 (seimilaquattrocentocinquantotto,00)** con il vincolo della solidarietà passiva nei confronti della predetta Azienda o, in caso di ritenuta loro colpa grave, nella seguente misura:

➤ € 4.306,00 per la Società C.T.R. S.r.l.;

➤ € 2.152,00 per il dottor CITARELLA Roberto,

è fondata e va accolta, sussistendo tutti gli elementi della responsabilità erariale:

**a)** l'elemento soggettivo;

**b)** il rapporto di servizio;

**c)** il nesso di causalità tra la condotta illecita ed il danno causato;

**d)** il danno erariale.

#### **24. L'elemento soggettivo del convenuto: il dolo**

In merito all'elemento psicologico, in adesione alla prospettazione attorea, il Collegio ritiene che i convenuti abbiano agito con dolo.

Nella fattispecie in esame, risulta documentato che, comunicando e attestando falsamente all'AUSL di Reggio Emilia, per trentacinque pazienti, l'esecuzione di prestazioni riabilitative individuali (codice 93.11.1), anziché l'esecuzione di prestazioni riabilitative collettive, C.T.R. S.r.l. si sia fatta corrispondere dalla ridetta Azienda, per prestazioni eseguite tra il 2016 ed il 2019, *rimborsi* indebiti e comunque non spettanti per complessivi € 6.458.

**Sent. 5/2024/R**

Il Nomenclatore Tariffario regionale vigente, sulla base del quale l'AUSL di Reggio Emilia calcolava e liquidava a C.T.R. S.r.l. (quale struttura sanitaria privata accreditata e convenzionata) l'importo dei rimborsi spettanti per le prestazioni di rieducazione motoria eseguite, prevedeva infatti per la rieducazione motoria individuale passiva (codice 93.11.1) un rimborso di 12 € ad assistito, mentre per la rieducazione motoria di gruppo (codice 93.11.5), il rimborso previsto era inferiore, pari a 5 € per assistito.

Invero, le condotte in contestazione, oggettivamente documentate, risultano contrarie agli obblighi di corretta comunicazione dei flussi informativi (art. 7 e 8) assunti da C.T.R. S.r.l. e dal suo amministratore e legale rappresentante, CITARELLA Roberto, nei confronti dell'AUSL di Reggio Emilia con la sottoscrizione del sopra citato contratto.

Inoltre, si evidenzia che le stesse condotte, in sede penale sono state ritenute dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, tali da realizzare, per il dr. CITARELLA, la fattispecie del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis cod. pen.) e, per C.T.R. S.r.l., le condizioni per l'addebito di responsabilità ex decreto legislativo n. 231 del 2001, avendo la Società tratto un ingiusto profitto dal fatto di reato del suo amministratore e legale rappresentante.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di ravvisare nella condotta dei convenuti finalizzata all'indebito compenso/rimborso di cui in esame il requisito soggettivo del dolo.

E' di tutta evidenza la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi, contenuti nelle inequivoche disposizioni di legge, di

regolamento e del *Contratto di fornitura per l'acquisizione di assistenza specialistica ambulatoriale per il triennio 2017-2019* sottoscritto in data 4 aprile 2018 dal Direttore generale p.t. dell'AUSL di Reggio Emilia e dal dottor CITARELLA, nella qualità di rappresentante legale della Società (**doc. n. 12** dell'elenco file denominati rispettivamente "CC\_Deliberazione 2017 2019.doc.p7m.p7m.p7m.pdf" e "CC\_CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA.pdf"), che imponevano la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in ordine al rimborso delle prestazioni sanitarie realmente ed effettivamente svolte.

Si deve pertanto ritenere che la società C.T.R. S.r.l. e il suo amministratore e legale rappresentante, CITARELLA Roberto, abbiano consapevolmente indotto in errore l'amministrazione pubblica al fine di ottenere il compenso/rimborso non dovuto per € **6.458,00 (seimilaquattrocentocinquantotto,00)**.

Inoltre, l'aver deliberatamente contravvenuto alla normativa, configura l'elemento psicologico come dolo, nell'accezione di dolo contrattuale in quanto contrassegnato dalla consapevole violazione dei propri obblighi di servizio (Corte dei conti Sez. I C.A. n. 300/2021).

### **25. Rapporto di servizio.**

Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tra il soggetto pubblico che eroga risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali e il soggetto privato che le percepisce, si instaura comunque, quantomeno di fatto, un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti, anche quando le predette risorse risultino indebitamente erogate (*ex multis*, Cass. SS.UU. ord. n. 4511 del

**Sent. 5/2024/R**

2006; Corte dei conti, sezione II giur. n. 526 del 2010; Corte dei conti, Sezione giur. Emilia-Romagna n. 138 del 2019).

Circa la legittimazione passiva del dottor CITARELLA, legale rappresentante e amministratore di diritto e di fatto di C.T.R. S.r.l., nonché direttore sanitario del poliambulatorio della Società, il Collegio evidenzia che il rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata (nella specie, AUSL Reggio Emilia), fondativo della giurisdizione contabile, sussiste anche in capo alle persone fisiche che, agendo in nome e per conto delle persone giuridiche chiamate a realizzare il programma pubblico finanziato, realizzino (o concorrano a realizzare) in concreto le condotte dannose per l'erario.

Il rapporto di servizio che lega la persona giuridica privata (nella specie, C.T.R. S.p.a.) alla Pubblica Amministrazione non esclude, in definitiva, la possibilità di configurare un distinto rapporto di servizio (anche) in capo alla persona fisica (nella specie il dottor CITARELLA) che, nell'esercizio dei poteri di rappresentanza e/o amministrazione della persona giuridica abbia inciso negativamente sulla realizzazione del programma pubblico (*ex multis*, Cass. SS.UU. nn. 18991 e 21297 del 2017; id. n. 26555 del 2021; Corte dei conti, Sezione giur. Lombardia n. 112 del 2017; id. Sezione giur. Lazio n. 461 del 2014; id. Sezione giur. Emilia-Romagna n. 186 del 2017; da ultimo, id. Sezione giur. Emilia-Romagna n. 31 del 2023).

Inoltre, il Collegio rileva come l'esistenza di un rapporto di servizio tra i convenuti e la pubblica amministrazione danneggiata si rinviene:

- **nell'atto di accreditamento** (riconosciuto con d.G.R. n. 4832 del

4.6.2009, prorogato con dd. GG. RR. nn. 1311/2014 e 1604/2015 e rinnovato con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 1801/2020);

- **nel contratto di fornitura per l'acquisizione di assistenza specialistica ambulatoriale per il triennio 2017-2019** sottoscritto in data 4 aprile 2018 dal Direttore generale p.t. dell'AUSL di Reggio Emilia e dal dr. CITARELLA, nella qualità di rappresentante legale della Società (**doc. n. 12** dell'elenco file denominati rispettivamente "CC\_Deliberazione 2017 2019.doc.p7m.p7m.p7m.pdf" e "CC\_CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA.pdf"), con conseguente inserimento funzionale del poliambulatorio del C.T.R. S.r.l. nell'organizzazione sanitaria apprestata dal S.S.R. a tutela del diritto alla salute dei cittadini.

La giurisprudenza di legittimità accoglie dunque una concezione sostanzialistica del rapporto di servizio, affermando la giurisdizione contabile in presenza di un evento dannoso a carico di una pubblica amministrazione, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto da cui proviene la condotta che genera il danno, in presenza degli indici sopra descritti (Cass., Sez. Un., n. 31775 del 2019, Cass., SS.UU., ordinanza n. 9769/2022, depositata il 25.3.2022).

**26. Il nesso di causalità tra la condotta illecita il danno all'erario.**

Il danno arrecato dalla società CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l. e del dottor CITARELLA Roberto di € **6.458,00** risulta essere chiara conseguenza della condotta illecita posta in essere dai convenuti.

Invero, questi ultimi avendo falsamente fatturato e comunicato all'AUSL di Reggio Emilia prestazioni fisioterapiche motorie individuali, che prevedevano un compenso (cd. rimborso) di € 12,00 maggiore di quello che sarebbe spettato per le prestazioni fisioterapiche di gruppo di € 5,00, hanno con tale comportamento truffaldino, contestato anche in sede penale, ottenuto un'erogazione indebita che costituisce quindi, danno erariale.

Tale pregiudizio erariale non può che essere causalmente ricondotto alle false fatturazioni dei convenuti effettuate nella consapevolezza della divergenza tra la reale situazione di fatto e quella dichiarata.

Di conseguenza non è revocabile in dubbio che la condotta illecita dei convenuti **CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l.** e del dr. **CITARELLA Roberto** sia dolosa, avendo gli stessi volontariamente e scientemente effettuato dichiarazioni non rispondenti al vero.

La condotta dolosa dei convenuti esclude in radice la possibilità di esercitare il potere di riduzione dell'addebito.

### **27. Il danno erariale**

È principio giurisprudenziale consolidato che anche il semplice sviamento delle risorse dalle finalità pubbliche perseguite è sufficiente a realizzare un danno erariale per l'Ente pubblico, quantomeno sotto il mero profilo della sottrazione, nei confronti di altri soggetti, di risorse pubbliche che avrebbe potuto portare alla realizzazione di un piano o programma prestabilito, così come approvato e delineato dall'Ente pubblico (cfr. Cass., S.U. n. 4511/2006).

Trasponendo tali principi alla fattispecie del giudizio in esame è evidente

**Sent. 5/2024/R**

che le condotte oggetto della presente contestazione di responsabilità risultano foriere di danno all'erario avendo erroneamente indotto l'AUSL di Reggio Emilia a corrispondere in modo indebito a C.T.R. S.r.l. un compenso maggiore di € 6.458,00 rispetto a quello cui la Società avrebbe avuto titolo, in tal modo causando all'erario un danno di pari importo.

Il Nomenclatore Tariffario regionale vigente, sulla base del quale l'AUSL di Reggio Emilia calcolava e liquidava a C.T.R. S.r.l. (quale struttura sanitaria privata accreditata e convenzionata) l'importo dei rimborsi spettanti per le prestazioni di rieducazione motoria eseguite, prevedeva per la rieducazione motoria individuale (codice 93.11.1) un rimborso di € 12,00 ad assistito, mentre per la rieducazione motoria di gruppo (codice 93.11.5), il rimborso previsto era inferiore, pari a € 5,00 per assistito.

Tale danno trova conferma negli estremi dei singoli pagamenti a C.T.R. S.r.l. da parte di AUSL Reggio Emilia per ogni ciclo riabilitativo con i riferimenti:

- ai singoli pazienti;
- alla tipologia di prestazione eseguita;
- alle fatture emesse;
- e ai mandati di pagamento disposti;

come analiticamente indicati nel prospetto allegato alla relazione del Responsabile amministrativo del Dipartimento di Cure Primarie, trasmessa con la nota protocollo n. 2023/0061085 del 16.5.2023 del Servizio Gestione Affari Legali e Assicurativi dell'AUSL di Reggio Emilia (doc. n. 7 dell'elenco) alla quale si fa integrale rinvio.

Invero, si ribadisce che le condotte in contestazione, oggettivamente



documentate, risultano contrarie agli obblighi di corretta comunicazione dei flussi informativi (art. 7 e 8) assunti da C.T.R. S.r.l. e dal suo amministratore e legale rappresentante, CITARELLA Roberto, nei confronti dell'AUSL di Reggio Emilia con la sottoscrizione del citato contratto.

Chiara ed evidente è anche la contrarietà di tali condotte a basilari regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) indiscutibilmente incombenti anche sui privati in rapporto con la pubblica amministrazione (cfr., da ultimo, art. 1 comma 2bis della legge n. 241 del 1990 aggiunto dall'art. 12 della legge n. 120 del 2020; per l'applicazione dei principi di correttezza e buona fede anche a parti invertite, ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, n. 8546 del 2020).

Pertanto, tale **danno attuale, certo ed effettivo, risulta essere** chiara conseguenza della condotta illecita posta in essere dai convenuti CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l. e del dottor CITARELLA Roberto

## **28. Conclusioni**

Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, deve essere quindi affermata la responsabilità erariale della **Società CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l. e del dottor CITARELLA Roberto**, al pagamento, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, a titolo di risarcimento del danno erariale, di **€ 6.458,00 (seimilaquattrocentocinquantotto,00)** con il vincolo della solidarietà passiva nei confronti della predetta Azienda.

Sulla predetta somma è altresì dovuta dai convenuti la rivalutazione

monetaria dalla data di percezione dei singoli pagamenti/rimborsi fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al soddisfo.

**29. Le spese di giudizio.**

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono poste a carico dei convenuti per l'importo liquidato in dispositivo.

**P.Q.M.**

**la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando, così decide.**

**Preliminarmente**

**DICHIARA**

**la contumacia dei convenuti società CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l. e del dr. CITARELLA Roberto**

Nel merito,

**ACCOGLIE**

**la domanda attorea e per l'effetto**

**CONDANNA**

**- il CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia, Via F.lli Cervi n. 59/E-F, p.iva/cod. fisc. 01696020351, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dr. Citarella Roberto;**

**- CITARELLA dr. Roberto, nato l'1.2.1962 a Modena e residente a San Prospero (MO) in Via Manzoni n. 13 nella qualità di direttore sanitario);**

**al pagamento in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia per l'importo di € 6.458,00 (seimilaquattrocentocinquantesette/00),**

**Sent. 5/2024/R**

con il vincolo della solidarietà, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei singoli pagamenti fino alla data di deposito della presente sentenza ed interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 92,40 (novantadue/40).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

Il Presidente e estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 14 febbraio 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

f.to digitalmente